



N.451/2010 V.G.

IL TRIBUNALE DI VERBANIA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:

Dr. Maria Serena Riccobono - Presidente, rel.

Dr. Claudio Michelucci - Giudice

Dr. Francesca Gentilini - Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il  
visto il ricorso ex art. 99 L.F. depositato in data 17/6/2010 dall'Avv. R. B.  
nell'interesse del Dr. M.P. avverso il decreto 7/5/2010 di esecutività dello stato  
passivo delle domande tardive con il quale il G.D. del fallimento T.C. srl,  
provvedendo sull'istanza di insinuazione al passivo del ricorrente di euro  
24.960,00 in privilegio (comprensivo di onorario, C.P. e IVA al lordo della  
ritenuta d'acconto), oltre interessi fino alla declaratoria fallimentare, relativo a  
compenso per prestazioni di consulenza e assistenza per la stipulazione di  
contratto di cessione di ramo d'azienda 21/12/2006, in base ad un corrispettivo  
pattuito "inter partes" di euro 2.880.500,00, dalla cedente T. srl. (dichiarata  
fallita da questo Tribunale con sentenza 31/10/2008 : doc. 3 resistente), ha  
escluso il rango privilegiato ex art. 2751 bis n.2 c.c. in quanto prestazione svolta  
dal professionista non personalmente e appartenente a studio associato di non  
piccole dimensioni antecedente il biennio dal fallimento e riducendo altresì il  
compenso per l'inesistenza della componente del prezzo dell'azienda

rappresentata dall'avviamento (pari a euro 2.600.000,00 : cfr. doc.6 sub 2.10),  
declassando il residuo ammesso di euro 9.325,00, oltre IVA e C.P., al  
chirografo ;

vista la memoria difensiva depositata in data 8/11/2010 dall'Avv. Riccardo  
Sappa nell'interesse della Curatela ;

sentiti i procuratori delle parti all'odierna udienza camerale ;

ritenuta la non necessità della autorizzazione del G.D. per la costituzione in  
giudizio della Curatela a mezzo di difensore in materia di opposizioni a stato  
passivo (risultando la procura alle liti sottoscritta dal Curatore) alla stregua del  
tenore attuale del disposto del novellato art. 31 c. 2 L.F., essendo la pronuncia

di legittimità invocata dall'odierno opponente (Cass. 10/11/2009 n. 24415) stata  
resa sotto la vigenza della disposizione normativa nel testo anteriore alla  
modifica introdotta dall'art.37 D.Lgs. n.5 del 2006 ,

ritenuta, attesa la natura impugnatoria del giudizio di opposizione,  
l'inammissibilità della proposizione da parte della Curatela, come nella

fattispecie, di nuove o diverse - rispetto a quelle sollevate in sede di progetto di  
stato passivo o all'esito dell'udienza di verifica avanti al G.D. - eccezioni  
processuali e di merito in sede di gravame che vanificherebbero le esigenze di  
celerità e di concentrazione imposte dal legislatore nel procedimento di verifica  
dei crediti ;

ritenuta, infatti, di meridiana evidenza la contraddizione nella quale si  
incorrerebbe imponendo all'opponente, a pena di decadenza, di articolare i  
mezzi istruttori e di depositare i documenti (cfr. art. 99 n.4 L.F.) per poi  
consentire al Curatore di ampliare a proprio piacimento il "thema decidendum"  
e, quindi, il "thema probandum" ;

ritenuta, oltretutto, non convincente l'argomentazione addotta nella isolata pronuncia richiamata sul punto da parte resistente (Trib. Vicenza 11/8/2009 est. Limitone : cfr. memoria difensiva pag. 4) che sostanzialmente giustifica l'ammissibilità di eccezioni nuove anche in sede di opposizione a stato passivo per l'incompetenza processualciviltistica del Curatore, osservando testualmente:

*"In altre parole la sanzione processuale della decadenza sarebbe giustificata laddove il soggetto onerato di sollevare l'eccezione fosse, come nel caso dell'avvocato, professionalmente in grado di percepire tempestivamente e compiutamente tutti i profili sostanziali e processuali della fattispecie rilevanti"* , con ciò, per un verso, introducendo un inammissibile "distinguo" tra ufficio di

Curatore ricoperto da Legale o da Commercialista/Ragioniere, e per altro verso, obliterando completamente la indubbia facoltà del G.D. di qualificare tecnicamente le eccezioni sollevate dalla Curatela ex art. 95 c. 3 L.F.;

osservato che questo Tribunale ha già reiteratamente osservato che nella presente sede giurisdizionale il "thema decidendum" è cristallizzato dal provvedimento di esclusione del G.D, ragion per la quale all'onere di puntuale allegazione a carico dell'opponente delle relative censure corrisponde specularmente a carico della Curatela l'onere di compiutamente contraddirle nel predetto e circoscritto ambito, eccezion fatta per le sole eccezioni processuali afferenti la nuova fase di gravame (cfr., per tutti, decreto 21/10/2010 reso in opposizione a stato passivo N.249/10 V.G.) ;

ritenuto, a fronte delle legittime obiezioni di parte resistente in quanto nel solco come sopra delineato e seguendo il medesimo ordine :

- *"sulla insussistenza del privilegio per decorso del termine biennale ex art. 2751 bis n. 2 c.c."* : assume parte resistente, ben cognita dell'orientamento

dominante nella giurisprudenza di legittimità che riconosce il privilegio di cui si contravverte nella presente sede anche qualora siano decorsi due o più anni tra l'ultimazione delle prestazioni d'opera intellettuale e la declaratoria di fallimento (cfr., per tutte, Cass. 3/9/2009 n.19125 e Cass. 10/8/2007 n. 17640), che il Prestileo avrebbe continuato a svolgere prestazioni professionali in favore della fallita T.C. srl. senza soluzione di continuità fino alla dichiarazione di fallimento intervenuta in data 30/3/2009 : è sufficiente osservare che di tale allegazione parte resistente non ha fornito né si è offerta di fornire prova alcuna.

- *"sulla insussistenza del privilegio per esecuzione delle prestazioni nell'ambito di struttura organizzata costituita da associazioni professionali"* : assume parte

opponente che il mandato professionale relativo al contratto 21/12/2006 di cessione di ramo d'azienda gli è stato conferito individualmente dalla T.C. srl. e di averlo personalmente portato a compimento invocando comunque la recente pronuncia della Suprema Corte 22/10/2009 n. 22489 (fatta propria da questo Tribunale nel decreto 25/3/2010 reso in opposizione a stato passivo N. 737/09 V.G. vertente in identica fattispecie : doc. 13 opponente) che, agli effetti del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., ha affermato che occorre accertare in concreto se nell'ambito dell'associazione professionale il rapporto si è instaurato tra singolo professionista e cliente ovvero tra quest'ultimo e un'entità collettiva nella quale il professionista risulti organicamente inserito quale prestatore d'opera qualificato, enunciando il principio che deve essere escluso unicamente in tale ultima ipotesi . Obietta parte resistente che il Prestileo non avrebbe dimostrato il conferimento individuale dell'incarico d'opera professionale da parte della T.C. srl.

Reputa, per contro, il Collegio che l'odierno opponente ha assolto tale onere probatorio posto che vi è piena corrispondenza tra il numero di partita IVA 01052720081 della parcella proforma 31/12/2007 (doc. 1 opponente) - la genuinità della cui provenienza, data e intestazione non è mai stata contestata dalla Curatela, neppure nella presente sede giurisdizionale tanto da farne oggetto di produzione sub doc. 7 - indirizzata a T.C. srl., oggetto della domanda tardiva di credito (riportante lo stesso numero di partita IVA : doc. 2 opponente) che identifica lo studio professionale individuale e non quello associato al quale è invece assegnato il diverso N. 01131020081 (docc. 14 e 15 opponente) .

Spese a carico della soccombente Curatela liquidate come da dispositivo .

**P.Q.M.**

accoglie il ricorso ;

condanna il Fallimento T.C srl. alla rifusione delle spese in favore dell'opponente, che si liquidano in complessivi euro 1.078,00, di cui euro 78,00 per spese ed il residuo per diritti e onorari, oltre 12,50% rimb. forf. spese, 4% CPA e IVA come per legge .

**SI COMUNICHI**

Verbania, 18/11/2010

Il Presidente

Dr. Maria Serena Riccobono